



Valore bollato € 16.00
CODICE IDENTIFICATIVO:
01181361677587 del 23/02/2021

CITTÀ DI FARA IN SABINA

Provincia di Rieti

ORIGINALE

N. Registro Generale 233 del 24.02.2021

SETTORE I

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N. Registro di Settore 19 del 24.02.2021

Cronologico Albo n° __315__ /2021

Oggetto: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 160/2010 PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO DEPOSITO CON ANNESSI UFFICI AMMINISTRATIVI - ZONA ASI - LOTTI L2, L3, L3A E L4 INDIVIDUATI CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 38, MAPPALI 347, 152, 346, E FOGLIO N. 39, MAPPALI 749, 647, 688, 692, 699, 700 E 750 NEL COMUNE DI FARA IN SABINA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 187 del 18.10.2018, con cui è stata rideterminata la struttura organizzativa del Comune di Fara in Sabina;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 1 del 04.01.2021 con il quale è stata nominata la Dott.ssa Paola Oro responsabile del 1° Settore "Contenzioso, Coperture assicurative, SUAP, Commercio, Pubblica istruzione, Farmacia Comunale, Patrimonio, Partecipate (parte giuridica)", ai sensi degli art. 50, 109 e 110 del D.Lgs n° 267/2000;

VISTO il Piano Regolatore Generale Consortile del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, approvato con Deliberazione del C.R. n. 171 del 25.02.2004 pubblicato sul

B.U.R.L. n. 14 del 20.05.2004, S.O. n. 1, e successiva Variante approvata con Deliberazione del C.R. n. 62 del 13.03.2009 pubblicata sul B.U.R.L. n. 15 del 21.04.2009, S.O. n. 61 - errata corrige B.U.R.L. n. 4 del 28.01.2012, e Variante alla N.T.A. approvata con Deliberazione del C.R. n. 13 del 26.10.2016 pubblicata sul B.U.R.L. n. 98 del 09.12.2016, S.O. n. 2;

VISTA l'istanza presentata telematicamente all'Ufficio SUAP di questo Comune in data 08.01.2021 prot. n. 496 del 08.01.2021 dall'Arch. Armando Domenico Cuccarese, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Matera al n. 356, con studio in Roma, via Pietro Belon 141, 00169, Progettista e Direttore dei lavori, giusta procura conferita dal Sig. Andrea Marchiori, nato a Somma Lombardo (VA) il 29.09.1977, in qualità di Amministratore Delegato della Società Techbau S.p.A., con sede in Milano (MI) piazza Giovine Italia n. 3, 20123, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano con il n. MI - 1922561, finalizzata all'ottenimento del Permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo edificio ad uso deposito con annessi uffici amministrativi all'interno del Piano Regolatore Consortile del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, sull'area distinta in Catasto al Foglio n. 38, mappali 347, 152, 346, e Foglio n. 39, mappali 749, 647, 688, 692, 699, 700 e 750, ed individuata ai Lotti n. L2, L3, L3A e L4;

VISTA l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, Legge n. 241/1990, indetta con prot. n. 499 del 09.01.2021;

VISTA la richiesta di integrazioni e informazioni prodotta dalla Società Acqua Pubblica Sabina SPA prot. n. 537 del 20.01.2021, acquisita al protocollo dell'Ente n.1864 del 26.01.2021, ed inoltrata alla Società Techbau con prot. n. 2042 del 28.01.2021;

VISTE le integrazioni inoltrate dalla Società in data 29.01.2021, acquisite al prot. SUAP n. 2448 del 02.02.2021, ed inoltrata agli Enti interessati alla Conferenza di servizi con prot. n. 2469 del 02.02.2021;

VISTA la modifica dei termini della Conferenza di servizi inoltrata con nota prot. n. 2652 del 04.02.2021;

VISTA la conferma di parere favorevole prot. n. 333/21 del 25.01.2021, prot. SUAP n. 2068 del 28.01.2021, espresso dal Responsabile del Procedimento del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti n° 22/20 del 26.11.2020, riportato nella documentazione allegata alla richiesta del Provvedimento autorizzativo Unico, con le condizioni e le raccomandazioni in esso richiamate, allegati entrambi al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la comunicazione inoltrata dal Responsabile del Settore 3, "Programmazione e Gestione



del Territorio” del Comune di Fara in Sabina, prot. n. 1444 del 21.01.2021, acquisita al SUAP con prot. 2033 del 28.01.2021, che rimanda integralmente a quanto disposto ed alle prescrizioni di cui alla determina n. 35 del 15.01.2020 “CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 7 DEL DPR 160/2010 PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, DI BONIFICA E DI RIPRISTINO AMBIENTALE DI CUI ALLA PARTE QUARTA TITOLO V ART. 245 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 “OBBLIGHI DI INTERVENTO E DI NOTIFICA DA PARTE DEI SOGGETTI NON RESPONSABILI DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE” – RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO – RICHIESTO DAA SOCIETÀ SECI REAL ESTATE S.P.A. – DETERMINAZIONE CONCLUSIVA”, allegati entrambi al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole con osservazioni, espresso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Comando Vigili del fuoco di Rieti – prot. n. 1472 del 15.02.2021, acquisito al protocollo SUAP n. 3697 del 17.02.2021, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Società Acqua Pubblica Sabina S.p.A. prot. n. 1528 del 19.02.2021, acquisito al protocollo SUAP n. 3980 del 22.02.2021, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole con condizioni, altresì subordinato alle condizioni asseverate nelle Relazioni, Elaborati grafici e Asseverazioni a firma del progettista, espresso dalla Azienda Sanitaria Locale Rieti – Dipartimento di Prevenzione - prot. n. 10214 del 18.02.2021, acquisito al protocollo SUAP n. 3978 del 22.02.2021, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole di conformità Urbanistico Edilizia n. 03/2021 prot. n. 3942 del 22.02.2021 reso dallo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Fara in Sabina “*...fatte salve le eventuali determinazioni delle ulteriori Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento amministrativo in argomento, e di quelle emerse in seno al procedimento relativo agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale di cui alla parte IV, Titolo V, art. 245 del D.Lgs. n. 152/2006 ‘obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione’ e del relativo provvedimento finale di cui alla Determinazione del Responsabile del Settore Programmazione e Gestione del Territorio di questo Comune, n. 35 del 15.01.2021.*”, allegati entrambi al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo strumento urbanistico generale ed il Regolamento Edilizio Comunale vigenti;

VISTO il D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380 e s.m.i. , recante “Testo Unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia”;

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive”;

DETERMINA LA CONCLUSIONE POSITIVA

Del Procedimento in oggetto finalizzato al rilascio del “**PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.P.R. N. 160/2010 PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO DEPOSITO CON ANNESSI UFFICI AMMINISTRATIVI – ZONA ASI - LOTTI L2, L3, L3A E L4 INDIVIDUATI CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 38, MAPPALI 347, 152, 346, E FOGLIO N. 39, MAPPALI 749, 647, 688, 692, 699, 700 E 750 NEL COMUNE DI FARA IN SABINA**, dando atto che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito del procedimento stesso, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e decorrono dalla data di comunicazione della presente.

RILASCI

Fatti salvi diritti di terzi al Sig. Andrea Marchiori, nato a Somma Lombardo (VA) il 29.09.1977, in qualità di Amministratore Delegato della Società Techbau S.p.A., con sede in Milano (MI) piazza Giovine Italia n. 3, 20123, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano con il n. MI – 1922561, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 160/2010:

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 4 DEL 24.02.2021

per la “**LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO DEPOSITO CON ANNESSI UFFICI AMMINISTRATIVI – ZONA ASI - LOTTI L2, L3, L3A E L4 INDIVIDUATI CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 38, MAPPALI 347, 152, 346, E FOGLIO N. 39, MAPPALI 749, 647, 688, 692, 699, 700 E 750 NEL COMUNE DI FARA IN SABINA.**

Del presente atto fanno parte integrante e sostanziale tutti gli atti, materialmente allegati, richiamati in premessa.

AVVERTENDO

Il rilascio del presente atto si riferisce esclusivamente alle opere richieste ed evidenziate negli elaborati progettuali e non costituisce sanatoria o presa d'atto di eventuali stati di fatto esistenti abusivamente.

Nell’esecuzione dei lavori autorizzati dovranno essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni

dettate negli atti istruttori e pareri allegati al presente provvedimento ed in conformità alle norme vigenti in materia urbanistica, sanitaria, di tutela ambientale e di sicurezza sul lavoro, con l'avvertenza che il presente atto potrà essere privato di effetti (anche mediante provvedimenti delle singole autorità competenti) nel caso in cui siano apportate modifiche non consentite o non previamente autorizzate nonché negli altri casi previste dalle vigenti disposizioni normative, per cui ogni eventuale modifica al progetto approvato ed alle opere su tale base realizzate dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa.

CONDIZIONI GENERALI

Il presente atto, che, ove ne ricorrano i presupposti, costituisce altresì Permesso di Costruire dovrà essere esibito, a richiesta, ai titolari del potere di vigilanza edilizia e/o urbanistica; gli estremi devono essere indicati sul cartello del cantiere, come previsto dalla normativa vigente;

Ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, del D.P.R. n.380 del 06.06.2001:

- Il termine per l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo edilizio, e quindi **entro la data del 24.02.2022** si dovrà comunicare l'inizio dei lavori nel rispetto delle vigenti disposizioni comunali, pena la decadenza del titolo stesso;
- Il termine di ultimazione lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare **anni tre dall'inizio dei lavori**;
- Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita e i lavori eseguiti dopo la scadenza saranno considerati abusivi a tutti gli effetti;
- Qualora i lavori non siano terminati entro il termine stabilito, il titolare del Titolo abilitativo edilizio deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo Titolo abilitativo edilizio per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante S.C.I.A. o D.I.A. ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001.
- Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve trasmettere al Comune, ai sensi dell'articolo 90, comma 9 lett. c) del D.Lvo 9 aprile 2008, n. 81, la seguente documentazione dell'impresa esecutrice dei lavori:
 - Verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice e dei lavori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato;
 - Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori con l'indicazione dell'organico medio dell'anno, distinto per qualifica e del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;

- Un certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, ovvero dalle Casse Edili che abbiano stipulato una convenzione con i predetti istituti per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

Si rende noto che in assenza della presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. - (che non può essere sostituito da autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), verrà emanato un provvedimento di SOSPENSIONE del Titolo abilitativo edilizio, e pertanto i lavori eventualmente iniziati sono da considerare abusivi.

Il titolare del presente provvedimento autorizzativo è tenuto all'osservanza delle norme, prescrizioni e adempimenti contenuti nelle leggi, regolamenti e disposizioni nazionali, regionali e locali vigenti in materia, con riguardo a:

- D.P.R. n. 380/2001, Capo IV, Parte II, delle prescrizioni del D.M. 14.01.2008 e del Regolamento Regionale 07.02.2012, n. 2, nonché delle altre norme legislative e regolamentari in materia antisismica;
- D.P.R. n. 151/2011, nonché delle altre norme legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi;
- D.L. n. 152/2006 e s.m.i., nonché dei relativi regolamenti di applicazione in materia ambientale;
- Legge n. 13/1989 e s.m.i., nonché dei relativi regolamenti di applicazione in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- Legge n. 10/1991 e s.m.i., nonché dei relativi regolamenti di applicazione in materia di efficienza energetica in edilizia e certificazione energetica degli edifici;
- Legge n. 447/1995 e s.m.i., nonché dei relativi regolamenti di applicazione in materia di inquinamento acustico.

Copia dei provvedimenti rilasciati dagli Uffici e dagli Enti competenti, dovranno essere tempestivamente trasmessi al S.U.A.P. comunale.

Dovrà essere altresì comunicata dal titolare la data di ultimazione dei lavori, unitamente alle eventuali varianti minori di cui all'articolo 23, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001; e richiesto al Comune, entro 15 giorni dall'ultimazione, il Certificato di Agibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 ovvero per l'avvio dell'attività potrà farsi ricorso alla procedura di cui all'art. 10 del D.P.R. 160/2010, ferma restando la normativa applicabile in materia di cantieri e impianti tecnici.

CONDIZIONI SPECIALI

- Il presente Provvedimento Autorizzativo Unico è rilasciato a condizione che siano osservate le prescrizioni, le raccomandazioni e le condizioni riportate nei pareri e nei nulla osta richiamati in premessa, ed allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06, "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati", l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico (art. 124 D.Lgs. n. 152/06 comma 2);
- Il Titolo abilitativo edilizio costituisce titolo per la realizzazione delle opere e non atto di autorizzazione allo scarico, che dovrà essere invece richiesta prima della ultimazione dei lavori;
- L'autorizzazione allo scarico dovrà essere quindi presentata unitamente alla documentazione necessaria all'ottenimento dell'agibilità, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001.

Copia della presente Determinazione viene trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

La presente determinazione è pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione viene redatta in quattro (4) originali, di cui: uno per la Segreteria, uno per l'ufficio S.U.A.P., uno per lo S.U.E. ed uno l'istante.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Responsabile del Settore

DOTT.SSA PAOLA ORO





**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI**

(D.P.R. n° 1383 del 27 Settembre 1965)
(Ente Pubblico Economico - art. 36 Legge n° 317 del 05 Ottobre 1991)



Prot. n. **333/21**

Rieti, li **25/01/2021**

Allegati n°

c.f. 80001270570

Risposta a nota

P.IVA 00559490578

del

Al **Comune di Fara in Sabina**

Settore affari Generali – Sviluppo economico ed
attività produttive – Pubblica istruzione
Sportello unico per le attività produttive
suap@pec.farainsabina.gov.it
p.oro@farainsabina.gov.it

e p. c. Spett.le

TECHBAU S.p.A.

Piazza Giovine Italia 3

20123 Milano

Pec: amministrazione@pectechbau.it

e p.c. **Arch. Domenico Armando Cuccarese**

pec: armandodomenico.cuccarese@archiworldpec.it

Oggetto: *“Richiesta di Provvedimento Autorizzativo Unico ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, per la realizzazione di un nuovo edificio ad uso deposito con annessi uffici amministrativi – Zona ASI - Lotti L2, L3, L3A, e L4 individuati catastalmente al foglio n. 38 mappali 347, 152, 346 e foglio n. 39 mappali 749, 647; 688, 692, 699, 700 e 750 nel Comune di Fara in Sabina”.*
Indizione della Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14. C.2. Legge n. 241/1990 – Forma semplificata in modalità asincrona.

Con riferimento alla nota Prot. n. 499 del 09.01.2021 (Suap01_2021_TECH_B), trasmessa a mezzo pec da codesta Amministrazione ed acquisita agli atti dell’Ente con Prot. n. 79/21 del 11.01.2021, visionata la *“Dichiarazione di conformità elaborati”* (presente nella cartella *“12-Techbau. ELENCO e DOCUMENTAZIONE ULTERIORE”*) nella quale il Progettista Arch. Armando Domenico Cuccarese, *“Dichiara che gli elaborati presentati per la richiesta del Provvedimento Autorizzativo Unico sono copia conforme a quelli presentati al Consorzio ASI e approvati con Provvedimento Presidenziale 22/20 del 26.11.2020”*, si conferma il succitato parere rilasciato in precedenza (parere del Responsabile del Procedimento N. 22/20 del 26.11.2020) presente nella documentazione oggetto dell’iter in questione.

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Emiliano FAGIANI)

EF/AU/au

Via dell’Elettronica s.n.c. - 02100 RIETI (ITALY) - info@consorzioindustriale.com
Tel +39 (0)746/27.11.06 Fax +39 (0)746/27.19.91



**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI**
(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 Legge n. 317 del 05 ottobre 1991)

<><>

**PARERE del RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

N° 22/20
del
26 Novembre 2020

<><>

OGGETTO:

TECHBAU S.p.A.

Progetto per la "Realizzazione di un nuovo edificio ad uso deposito
con annessi uffici amministrativi. Lotto L2, L3, L3a, L4".

L'anno *duemilaventi* il giorno *ventisei* del mese di *Novembre*
alle ore 10.30 - in Rieti, presso la sede del Consorzio

l'Ing. Emiliano FAGLIANI
quale Responsabile del Procedimento

con giusta delega del Commissario con Provvedimento n. 11/19 del 26/02/2019

1



VISTA la richiesta avanzata dall'Arch. Armando Domenico Cuccarese, quale progettista incaricato dalla Soc. Techbau S.p.A. (giusta procura speciale del Settembre 2020), con propria pec del 12.10.2020, acquisita agli atti di questo Ente con il prot. n. 3.853/20 del 13.10.2020, finalizzata al rilascio del parere di competenza del Consorzio ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 7 della Legge Regionale n. 13 del 29.05.1997 sul progetto per la "*Realizzazione di un nuovo edificio ad uso deposito con annessi uffici amministrativi. Lotto L2, L3, L3a, L4*", ricadente in un'area distinta al Catasto Terreni al fg. 38 di Fara in Sabina (RI) mapp. 347-152-346 ed al fg. 39 mapp. 647-688-692-699-749-700-750, avente una superficie territoriale di mq. 120.970,00 ed una superficie fondiaria di mq. 113.218,00 ricadente nella zona classificata "*Industriale*" dal vigente P.R. Consortile;

VISTA la documentazione integrativa e sostitutiva trasmessa in più fasi da parte del Tecnico incaricato dalla Soc. Techbau S.p.A. rispettivamente con nota acquisita agli atti dell'Ente in data 12.11.2020 con Prot. n. 4.367/20 del 13.11.2020 [Nuove Tav. UR001 - UR003 (che supera le tabelle presenti nella Tav. RT01) - UR006 - UR007 - UR008 e n. 2 atti di compravendita Rep. n. 10.000 e Rep. n. 62.986], con nota trasmessa in data 17.11.2020, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 4.441/20 del 18.11.2020 (Nuova Tav. AR08 - Stazione di pompaggio VVF e precisazione sull'altezza dei mezzanini) e con nota del 20.11.2020 acquisita agli atti con prot. n. 4.513/20 del 23.11.2020 (dichiarazione/precisazione sul vano adibito a stazione di pompaggio VVF);

VISTA la dichiarazione/precisazione del 20.11.2020, prot. n. 4.513/20 del 23.11.2020, di cui al punto precedente nella quale il Professionista dichiara che il "*vano adibito a centrale di pompaggio di cui alla tavola grafica AR08 - Stazione di pompaggio VVF_agg201112 è a servizio dell'impianto di protezione antincendio. Il locale contiene quadri elettrici, pompe di rilancio apparecchiature per il controllo e la gestione dell'intero sistema di protezione antincendio*";

RICHIAMATO il Provvedimento Presidenziale N. 46/18 del 20.11.2018 con cui il Consorzio ha approvato il progetto avanzato dalla Seci Real Estate S.p.A. denominato "*Nuovo edificio industriale - Lotto n. 3A*";

RICHIAMATO il Provvedimento del Commissario n. 92/20 del 09.07.2020 relativo al "*Nulla osta per la cessione del diritto di superficie dei lotti denominati L3-L3a in favore della Soc. Techbau S.p.A.*" rilasciato alla Soc. Seci Real Estate S.p.A.;

RICHIAMATO il Provvedimento del Commissario n. 114/20 del 15.09.2020 relativo al "*Nulla osta per la cessione del diritto di superficie dei lotti denominati L2-L4 in favore della Soc. Techbau S.p.A.*" rilasciato alla Soc. Fap Investments s.r.l.;

VISTI i due atti notarili di compravendita trasmessi, nella documentazione integrativa di cui sopra, dall'Arch. Armando Domenico Cuccarese stipulati dalla Techbau S.p.A. rispettivamente con la Fap Investments s.r.l. in data 21/09/2020 (Registrato a Verbania il 23.09.2020 al n. 3667 serie 1T, n. rep. 10.000) per un'area di complessivi mq. 56.470,00 e con la Seci Real Estate S.p.A. in data 08.09.2020 (Registrato a Bologna il 09.09.2020 al n. 35839 serie 1T Rep. 62986) per un'area di complessivi mq. 64.500,00, attestanti pertanto il trasferimento del diritto di superficie dei terreni di cui alla presente istanza;

VISTO che, in virtù degli atti notarili di cui al punto precedente, il progetto approvato dall'Ente con Provvedimento Presidenziale N. 46/18 del 20.11.2018 non ha avuto seguito;

VISTA la relazione dell'Ufficio Tecnico consortile Prot. n. 4.579 del 26.11.2020, agli atti d'ufficio, nella quale si dichiara che il Consorzio può esprimere parere favorevole ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 7 della Legge Regionale n.13/97;

PRESO ATTO che gli elaborati redatti dall'Arch. Armando Domenico Cuccarese, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Matera al n. 356, sono conformi alle Norme di Attuazione allegate al Piano Regolatore consortile ed in particolare agli artt. 7 ed 8, , approvato con delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 10 del 13.11.2019, pubblicata sul S.O n. 2 del BUR Lazio n. 102 del 19.12.2019;

VISTI in particolare gli artt. 7 - 8 - 16 delle richiamate Norme di Attuazione del Piano Regolatore Consortile;

D E T E R M I N A

- a) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di revocare, per le ragioni in premessa richiamate, il Provvedimento Presidenziale N. 46/18 del 20.11.2018 con cui il Consorzio ha approvato il progetto avanzato dalla Seci Real Estate S.p.A. denominato "Nuovo edificio industriale - Lotto n. 3A";
- c) di rilasciare, per quanto di competenza e salvo diritto di terzi, il proprio favorevole assenso sul progetto per la "Realizzazione di un nuovo edificio ad uso deposito con annessi uffici amministrativi. Lotto L2, L3, L3a, L4" - Soc. Techbau S.p.A., redatto dall'Arch. Armando Domenico Cuccarese iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Matera al n. 356 - consentendo l'ulteriore corso presso gli altri Enti;
- d) di impegnare la Soc. Techbau S.p.A.:
 1. a mantenere la destinazione dell'insediamento all'attività autorizzata ovvero ad acquisire il preventivo parere del Consorzio per l'attività che si svolgerà nell'immobile nel rispetto delle attività ammesse ai sensi del comma 3 dell'art. 16 delle citate N.T.A. allegate al Piano Regolatore consortile vigente;
 2. al rispetto delle condizioni ed obblighi dei diversi regolamenti consortili;
 3. al rispetto degli obblighi determinati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 46/06/A nella seduta del 31 Maggio 2006 e s.m.i.;
 4. a provvedere, se necessario, ad eventuali ulteriori allacci ai servizi consortili a cura e spese della stessa Società sotto le direttive degli Uffici del Consorzio;
 5. al rispetto della disciplina e del conseguente sistema di computo e fatturazione dei servizi erogati nell'area consortile di cui la stessa è stata edotta evidenziando, fin d'ora, come il mancato pagamento degli oneri relativi ai servizi erogati costituisce titolo per la sospensione degli stessi;
 6. al rispetto delle condizioni ed obblighi del "Regolamento per la concessione dei passi carrabili" approvato dal C.d.A. nella seduta del 13.10.05 ed al relativo versamento della tassa d'uso annuale nelle forme e nei modi di cui la stessa è stata edotta;
- e) di vincolare l'efficacia del presente atto al mantenimento della destinazione del vano tecnico (*Stazione di pompaggio VVF*), come in premessa affermato;
- f) che l'eventuale mancata acquisizione dei titoli amministrativi e/o autorizzazioni di qualsiasi natura necessari allo svolgimento dell'attività di cui al presente atto, non costituisce titolo per eventuali pretese risarcitorie e/o rimborsi da parte della Società Techbau S.p.A. per l'eventuale mancata e/o parziale attuazione dell'intervento;

- g) che il perfezionamento e la validità del presente atto è subordinato al pagamento degli oneri di cui al precedente punto d) 3., da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della decisione assunta.
- h) di impegnare preventivamente la Soc. Techbau S.p.A. a provvedere, per i lavori relativi ai passi carrabili da eseguirsi esternamente al lotto aziendale su pertinenze consortili, a: comunicare l'inizio dei lavori, acquisire tutti i permessi eventualmente necessari da parte di altri Enti territorialmente competenti, rispettare quanto previsto dalla normativa del Nuovo Codice della Strada e dalle prescrizioni dell'Ente (Allegato "A") che dovranno essere controfirmate per accettazione dal Legale Rappresentante della Società richiedente e che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; resta inteso, in ogni caso, che la stessa Società dovrà provvedere inoltre, a propria cura e spese, a ripristinare a perfetta regola d'arte il marciapiede, le adiacenti aree a verde e la segnaletica verticale ed orizzontale degli accessi carrabili esistenti oggetto di diverso posizionamento negli elaborati progettuali trasmessi;
- i) di impegnare la Soc. Techbau S.p.A. al rispetto di quanto dichiarato nella "Relazione tecnica" relativamente agli interventi previsti nell'area interna al fondo oggetto d'intervento indicata come "ex-discarda", che dovranno essere eseguiti in ottemperanza alle prescrizioni previste nella determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi relativa alle procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale (di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n 152);
- j) di impegnare la Soc. Techbau S.p.A. a presentare a questo Ente, per la necessaria approvazione, la verifica degli standard urbanistici relativi ai parcheggi nel caso di eventuali frazionamenti della corte;
- k) di trasmettere il presente atto alla Società Seci Real Estate S.p.A.; alla Soc. Techbau S.p.A. ed all'Arch. Armando Domenico Cuccàrese;
- l) che il presente atto non comporta oneri economico finanziari a carico del Bilancio dell'Ente.




SPAZIO NON UTILIZZATO



Il presente provvedimento viene come appresso sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Emiliano Fagiani)





28/1/2021

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b64.20210127_1230&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=19580&body=1.3

Da "ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it" <ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it>

A "SUAP" <suap@pec.farainsabina.gov.it>

Data giovedì 21 gennaio 2021 - 13:07

COMUNE DI FARA IN SABINA - MSG POSTA NR.[114535] - PROTOCOLLO PARTENZA NUMERO 1444 DEL 21.01.2021

CONFERENZA DEI SERVIZI 'SUAP01_2021_TECH_B' PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO DEPOSITO CON ANNESSI UFFICI AMMINISTRATIVI IN ZONA ASI. RISCONTRO VS NOTA PROT. N. 499 DEL 09.01.2021. - In riscontro alla Vs nota indicata in oggetto, acquisita al protocollo n. 541 del 11.01.2021, lo scrivente Ufficio Ambiente si riporta a quanto disposto ed alle prescrizioni di cui alla Determina n. 35 del 15.01.2020 (R.G. 8/2020) : "CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 7 DEL DPR N. 160/2010 PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, DI BONIFICA E DI RIPRISTINO AMBIENTALE DI CUI ALLA PARTE QUARTA TITOLO V ART. 245 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 'OBBLIGHI DI INTERVENTO E DI NOTIFICA DA PARTE DEI SOGGETTI NON RESPONSABILI DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE' - RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO - RICHIESTO DALLA SOC. SECI REAL ESTATE S.P.A. - DETERMINAZIONE CONCLUSIVA."

Per quanto attiene il sistema di adduzione idrica e smaltimento reflui civili, lo scrivente Ufficio Tecnico Manutentivo non è competente.

Distinti saluti.

Ing. Andrea Brizi - Responsabile Settore 3

Allegato(i)

Segnatura.xml (2 KB)



PROT 2033
del 28.01.2021



CITTA' DI FARA IN SABINA

Provincia di Rieti

ORIGINALE

N. Registro Generale 35 del 15.01.2020

SETTORE III - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N. Registro di Settore 8 del 15.01.2020

Cronologico Albo n° 66 del 20.01.2020

Oggetto: CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 7 DEL DPR N. 160/2010 PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, DI BONIFICA E DI RIPRISTINO AMBIENTALE DI CUI ALLA PARTE QUARTA TITOLO V ART. 245 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 'OBBLIGHI DI INTERVENTO E DI NOTIFICA DA PARTE DEI SOGGETTI NON RESPONSABILI DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE' - RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO - RICHIESTO DALLA SOC. SECI REAL ESTATE S.P.A. - DETERMINAZIONE CONCLUSIVA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Andrea Brizi

VISTO il Decreto del Sindaco n. 03/2020 con il quale è stato nominato l'Ing. Andrea Brizi Responsabile del 3° Settore "Programmazione e Gestione del Territorio", ai sensi degli artt. 50, 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO la Deliberazione di G.C. n. 129 del 18.07.2016 con cui è stata rideterminata la struttura organizzativa del comune di Fara in Sabina;

PREMESSO che:

- in data 18.03.2019 con protocollo n. 6452 lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fara in Sabina ha indetto una Conferenza dei Servizi in forma semplificata in modalità asincrona avente ad oggetto “Richiesta di provvedimento autorizzativo unico ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, per la realizzazione di un nuovo edificio industriale – lotto 3A”;
- in data 27.03.2019 al protocollo comunale n. 7248 è stata acquisita la nota prot. n. 17261/2019 del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale di Rieti;
- in data 05.04.2019 al protocollo comunale n. 7872 è stata acquisita la nota prot. n. 22096/2019 dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – sede di Rieti;
- in data 21.05.2019 al protocollo comunale n. 112015 è stata acquisita la nota prot. n. 32096/2019 dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – sede di Rieti;

CONSIDERATO che parte del sito ove dovrà essere realizzato l’intervento della Soc. SECI Real Estate S.p.A. è stato sede di una discarica comunale, realizzata negli anni 70, per raccogliere rifiuti urbani prodotti dalla popolazione locale;

CONSIDERATO che il SUAP del Comune di Fara in Sabina con nota prot. n. 15148 del 02.07.2019 ha convocato un tavolo tecnico per il giorno 16.07.2019 presso la Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Rifiuti e Bonifiche al fine di risolvere la problematica di cui al punto precedente;

RICHIAMATO l’incontro tecnico del 16.07.2019 ed in particolare il verbale trasmesso a tutti i partecipanti da parte della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo Integrato dei Rifiuti con nota prot. n. 0586640 del 22.07.2019, del quale si riporta uno stralcio: “I rappresentanti della proprietà presenti alla riunione evidenziano che la proposta progettuale in questione prevede la realizzazione di un parcheggio nell’area in cui i sondaggi ambientali hanno consentito di perimetrare l’esatta estensione del corpo di discarica. Inoltre rammentano che i citati sondaggi e le relative analisi effettuate per i terreni e le acque hanno escluso la presenza di superamenti delle CSC per quanto attiene Tabella 1 – Colonna B di cui all’allegato 5 della Parte V del D.Lgs 152/2008, per le aree a destinazione industriale e commerciale, come quella in argomento, da considerarsi come tale sia in ragione della destinazione urbanistica della stessa sia in quanto compresa in una vasta area industriale.”;

RICHIAMATA la comunicazione ex art 245 co. 2 del D.lgs. 152/2006 e smi ricevuta da parte della Società SECI Real Estate S.p.A. ed acquisita al protocollo comunale in data 6 agosto 2019 al n. 18193;

VISTO che:

- con atto prot. 22306 del 01.10.2019, che qui si intende integralmente richiamato, è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, c.2, Legge n. 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata in modalità asincrona, ad oggetto: **Procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale di cui alla Parte Quarta Titolo V art. 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione” – Richiesta di Provvedimento Autorizzativo Unico ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 160/2010 - Richiedente Soc. SECI Real Estate S.p.A.**, con allegati i seguenti documenti:
 1. Sub 1 – Comunicazione prot. n. 18193 del 06.08.2019
 2. Sub 2 – Verbale incontro tecnico del 16.07.2019
 3. Sub 3 - Planimetria
 4. Sub 4 – Delibera cons. comunale per Area RSU
 5. Sub 5 – 190412_audit ambientale
 6. Sub 6 – Analisi Chimiche Acque:
 - a. Certificato pz1
 - b. Certificato pz2
 - c. Certificato pz3

- d. Certificato pz4
 - e. Certificato pz5
 - f. Relazione dott. R. Fusco
7. Sub 7 – Analisi Chimiche Terre:
- a. 17LA00281-418-20170321172031
 - b. 17LA00282-418-20170321172053
 - c. 17LA00283-418-20170321172110
 - d. 17LA00340-418-20170321172129
 - e. 17LA00341-418-20170321172147
 - f. 17LA00342-418-20170321172203
 - g. 17LA00385-418-20170321172218
 - h. 17LA00386-418-20170321172236
 - i. 17LA00387-418-20170321172254
 - j. 17LA00389-418-20170321172310
 - k. 17LA00390-418-20170321172327
 - l. 17LA00391-418-20170321172342
 - m. 17LA00406-418-20170321172357
 - n. 17LA00410-418-20171002085450
 - o. 17LA00411-418-20170321172430
 - p. 17LA00412-418-20170321172445
 - q. 17LA00413-418-20170321172500
 - r. 17LA00414-418-20170327145226
 - s. 17LA00415-418-20170321172532
 - t. 17LA00416-418-20170321172547
 - u. 17LA00417-418-20170321172603
 - v. 17LA00451-418-20170321172620
 - w. 17LA00452-418-20170321172635
 - x. 17LA00453-418-20170321172649
 - y. 17LA00454-418-20170321172704
 - z. 17LA00455-418-20170321172721
 - aa. 17LA00456-418-20170321172736
 - bb. 17LA00457-418-20170321172751
 - cc. 17LA00458-418-20170321172805
 - dd. 17LA00459-418-20170321172820
 - ee. 17LA00462-418-20170321172833
 - ff. 17LA00463-418-20170321172848
 - gg. 17LA00464-418-20170321172901

RICHIAMATE:

- le considerazioni tecniche prot. n. 66953 del 24.10.2019 trasmesse da ARPALAZIO, assunte al protocollo comunale in pari data al n. 24278;

- l'autocertificazione di mancata necessità di bonifica e relativi allegati trasmessi dalla Soc. SECI Real Estate S.p.A. acquisita al protocollo comunale al n. 26377 del 22.11.2019;

- le considerazioni in merito all'autocertificazione (modulo F) della Soc. SECI Real Estate S.p.A. prot. n. 1414/2020 trasmesse da ARPALAZIO, assunte al protocollo comunale in data 10.01.2020 al n. 628;

RICHIAMATE le PEC del 08.01.2020 inviate ai soggetti invitati alla Conferenza dei Servizi prot. n. 22306 del 01.10.2019 con le quali, prendendo atto che non vi sono state richieste di integrazioni o chiarimenti entro il termine perentorio del 16.10.2019 e che le amministrazioni convocate non hanno inviato le proprie determinazioni entro il termine perentorio del 30.12.2019, si comunicava la non



sussistenza dei presupposti per la riunione del 09.01.2020 ore 11.00 e, pertanto, la stessa veniva annullata;

RICHIAMATA la Determina n. 290 del 21.05.2019 (RG 712/2019) con la quale è stato conferito all'Ing. I. Michela Speranza l'incarico professionale per la valutazione e redazione di atti riguardanti istanze del settore ambientale;

VISTA la relazione istruttoria a firma dell'Ing. I. Michela Speranza, acquisita al protocollo comunale al n. 1010 del 15.01.2020;

CONSIDERATO che:

- entro il termine perentorio previsto dall'art. 2 comma 7 e dall'art. 14-bis, comma 2, lettera a) della legge 241/90 non sono pervenute richieste di integrazioni o chiarimenti;
- entro il termine perentorio previsto dall'art. 14-bis, comma 2, lettera c) della legge 241/90 non sono pervenute dalle amministrazioni/enti invitati le determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza;

PRESO ATTO che la mancata comunicazione della determinazione da parte delle Amministrazioni coinvolte entro il termine indicato all'art. 14-bis, comma 2, lett. c), della Legge n. 241/1990 equivale ad "assenso senza condizioni" e che "Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito".

RICHIAMATO l'art. 14-bis commi 4 e 5 della legge 241/90;

RICHIAMATO il D.Lgs 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che, pertanto, essendo stati acquisiti i suddetti pareri, questa Amministrazione procedente con il presente atto provvede ad adottare la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi in argomento, con gli effetti di cui all'art. 14-quater della medesima legge;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. La **CONCLUSIONE POSITIVA** della Conferenza di Servizi indetta con atto prot. 22306 del 01.10.2019, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990 effettuata in forma semplificata asincrona ex art. 14-bis della medesima legge, ad oggetto: **Procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale di cui alla Parte Quarta Titolo V art. 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione" – Richiesta di Provvedimento Autorizzativo Unico ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 160/2010 - Richiedente Soc. SECI Real Estate S.p.A.**, interessante parte delle aree distinte in Catasto al Foglio n. 38 particelle n. 700 e 750 e Foglio 39 particella 749 di cui ai Lotti L2-L3A-L4.
2. Di dare atto che, conformemente ai documenti allegati alla CdS e richiamati nelle premesse, vengono riportate le seguenti prescrizioni per l'area in argomento:
 - a) sull'area della ex discarica dovrà essere predisposta, nella progettazione dei futuri interventi edilizi, una pavimentazione impermeabile di adeguato spessore, oggetto di apposita approvazione da parte dell'Amministrazione competente;
 - b) se nel corso dei lavori di scavo per sbancamenti, fondazioni ed altro dovessero essere rinvenuti materiali di riporto o di origine antropica gli stessi, per il solo orizzonte stratigrafico evidenziato, dovranno essere vagliati, separati e gestiti a norma di legge (caratterizzazione e smaltimento);

- c) nei piezometri Pz1, Pz2, Pz3, Pz4 e Pz5 dovranno essere effettuati campionamenti per i parametri di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo V Parte Quarta del D.Lgs 152/06, ogni anno e rimessi all'Amministrazione.
3. Che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line del comune per quindici giorni.
4. Che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Responsabile del Settore
Ing. Andrea Brizi





Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
RIETI
Ufficio Prevenzione Incendi

Alla Soc. Techbau s.p.a.
Piazza Giovine Italia
20123 Milano
amministrazione@techbau.it



PROT 3691
del
17.02.2021

armandodomenico.cuccarese@archiworldpec.it

Prot. N. Allegati

Al Suap del Comune di Fara in Sabina
suap@pec.farainsabina.gov.it

Risp.al Foglio N. del

Pratica n. 20093

OGGETTO: SUAP01_2021_TECH_B.Valutazione del progetto relativo a deposito per logistica sito nel polo logistico del Comune di Fara in Sabina, loc. Passo Corese – Lotti L2,L3,L3A,L4.
Attività di cui ai punti 70.2.C,34.2.C,36.2.C,44.2.C dell'Allegato I al DPR 151/2011.

Questo Comando ha esaminato gli elaborati grafici e la relazione tecnica relativi al progetto per l'attività indicata ed assunta al protocollo n° 12100 in data 30/12/2020.

Trattasi di progetto relativo alla costruzione di un deposito per logistica con una superficie di circa 56000 mq complessivi coperti, su unico piano - ad eccezione di una porzione soppalcata, destinata ad uffici per una superficie di circa 4285 mq - che ospiterà al massimo 250 addetti su più turni.

Gli aspetti relativi alla sicurezza in caso di incendio sono stati valutati applicando il DM 03.08.2015 e ss.mm.ii., mentre per la parte uffici, trova applicazione il DM 22/02/2006.

Per l'attività 70 (locali adibiti a depositi di superficie superiori a 1000 mq con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori a 5000 Kg), sotto il profilo della sicurezza antincendi il compartimento viene inquadrato nei profili di rischio indicati:

Compartimento	R vita	Rbeni	Rambiente
Deposito	A3 (*)	I	Non significativo

(*)Il profilo di rischio Rvita è stato declassato da A4 a A3 essendo l'edificio dotato di misure di controllo dell'incendio aventi livello di prestazione V.

Di seguito vengono riassunte le soluzioni conformi adottate per tutte le strategie antincendio al fine del raggiungimento della sicurezza in caso di incendio. Per le non conformità che riguardano l'esodo e in parte la compartimentazione e il controllo di fumi e calore, valutazione della lunghezza dei percorsi d'esodo, viene adottata la soluzione alternativa del raggiungimento degli obiettivi della sicurezza attraverso l'applicazione della FSE:

Compartimento		
Strategia	Livello di prestazione	Soluzioni progettuali
Reazione al fuoco	Livello I: nessun requisito specifico	soluzione conforme
Resistenza al fuoco	Livello II: mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la durata dell'evacuazione del compartimento.	soluzione conforme
Compartimentazione	Livello II: la propagazione è contrastata per un periodo congruo con la durata dell'incendio	soluzione conforme; Soluzione alternativa per la verifica delle condizioni incapacitanti a seguito dell'incremento della superficie del compartimento.
Esodo	Livello I: raggiungimento del luogo sicuro prima di avere condizioni	soluzione conforme; soluzione alternativa per la lunghezza

	incapacitanti negli ambiti;	del percorso d'esodo: raggiungimento degli obiettivi attraverso FSE.
Gestione della Sicurezza antincendio	Livello II: mantenimento condizioni di esercizio e di risposta all'emergenza con struttura di supporto;	Soluzione conforme
Controllo dell'incendio	Livello V: protezione di base, manuale ed automatica estesa a tutta l'attività di deposito; Livello III: per gli uffici	Soluzione conforme
Rilevazione ed Allarme	Livello IV: rivelazione automatica estesa su tutta l'attività	Soluzione conforme
Controllo dei Fumi e calore	Livello II: livello non ricompreso nel I e III	Soluzione conforme; Soluzione alternativa per la verifica delle condizioni incapacitanti negli ambiti per apertura EFC ritardata al fine di consentire l'attivazione dello Sprinkler
Operatività antincendio	Livello III: accessibilità e disponibilità estinguenti	Soluzione conforme
Sicurezza impianti	Livello I: progettazione secondo la regola dell'arte e di requisiti specifici di sicurezza	Soluzione conforme

Per l'applicazione delle soluzioni alternative con FSE sono previste le seguenti soglie di prestazione:

Modello	Prestazione	Soglia
Gas tossici	esposizione a CO ₂ .	Occupanti 3500ppm
Calore	Temperatura massima di esposizione	Occupanti : 60 ° C
		Soccorritori: 80 ° C
Calore	Irraggiamento termico massimo di esposizione da tutte le sorgenti	Occupanti: 2.5 Kw/mq
		Soccorritori: 3 Kw/mq

Ciò premesso si esprime, per quanto di competenza, valutazione favorevole all'esecuzione del progetto in argomento, richiamando di seguito le principali osservazioni formulate, fatto salvo comunque il rispetto integrale del DM 03/08/2015 e della regolamentazione nazionale ed internazionale applicabile alle attività di che trattasi. In particolare:

Strategia S2 – resistenza al fuoco:

1. richiamato il requisito di resistenza al fuoco fissato in sede progettuale, pari a R 30, gli eventuali elementi secondari di copertura dovranno garantire un requisito di resistenza al fuoco almeno pari al tempo occorrente agli occupanti a raggiungere o permanere in luogo sicuro. Tale verifica è garantita adottando le soluzioni previste per il livello di prestazione II.

Strategia S3 – Compartimentazione

2. Gli attraversamenti dei compartimenti con condotte e/o tubazioni devono essere tali da garantire la continuità della compartimentazione, pertanto devono essere dotati di serrande tagliafuoco o collari antincendio.

Strategia S4 - esodo

3. Le pannellature esterne realizzate con pannelli tipo sandwich, oltre a essere classificati alla reazione al fuoco dovranno garantire la stabilità nella posizione per un tempo congruo con il livello di prestazione prescelto, cioè 30 minuti e pertanto dovrà essere dimostrato che gli ancoraggi, verosimilmente metallici, sotto l'azione del fuoco garantiscano la tenuta del pannello, soprattutto a ridosso delle vie di esodo.

Strategia S5 – gestione della sicurezza antincendio

4. Dovrà essere presente il centro di gestione delle emergenze, che dovrà disporre dei controlli impiantistici e dei documenti occorrenti in fase di emergenza.
5. Dovrà essere predisposto un documento da somministrare al titolare dell'attività nel quale vengano indicati i vincoli gestionali rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, soprattutto per quelli che hanno richiesto l'applicazione della FSE.
6. Le procedure relative ad organizzazione e personale devono, in particolare, trattare i seguenti aspetti:



- Reclutamento del personale con livelli di prestazione fisica e psichica in accordo con quanto richiesto per l'esodo in sicurezza dall'edificio;
 - Verifica periodica del mantenimento delle prestazioni fisiche e psichiche;
 - Le procedure relative al controllo operativo devono, in particolare, trattare i seguenti aspetti:
 - Verifica della funzionalità degli impianti di protezione attiva per garantire 365 giorni l'anno la disponibilità del 100%;
 - Verifica delle cautele di prevenzione degli incendi attraverso la sorveglianza continua operata dagli addetti alla gestione delle emergenze;
 - Le procedure relative alla pianificazione di emergenza devono, in particolare, trattare i seguenti aspetti:
 - Programma di informazione, formazione ed addestramento (livello di formazione proporzionale alle mansioni del lavoratore) che garantisca nelle manovre di esodo il rispetto dei tempi previsti in sede di progettazione. Verifica dei tempi almeno una volta l'anno sul 100% dei lavoratori.
7. La formazione del personale utilizzato nella gestione delle emergenze e lotta antincendio deve essere effettuata in accordo all'art. 37 del D.lgs 81/08 e DM 10/03/98 e deve essere conseguito l'attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando VVF.

Strategia S6 – controllo dell'incendio

8. Al fine di considerare *Rambiente* non significativo gli ambiti dell'attività devono essere protetti da impianti o sistemi automatici di completa estinzione dell'incendio a disponibilità superiore.

Strategia S8 – controllo dei fumi e del calore

9. Fatto salvo che le verifiche di FSE risultano congrue in quanto dimostrano il rispetto dei limiti incapacitanti per gli occupanti, si ritiene applicabile, per il carico d'incendio dichiarato, il livello di prestazione III.

Uffici

10. Relativamente alla zona uffici è stato richiamato il DM 22/02/2006 e in alcune strategie antincendio invece, è stato definito uno specifico livello di prestazione. In merito si ritiene che sia applicabile il DM 22/02/2006 con il vincolo che siano di uffici di Tipo I, con affollamento non superiore alle 100 presenze e con il rispetto del Titolo III, punto 15 del citato decreto. In tale circostanza l'affollamento di piano dovrà essere contenuto alle 50 presenze essendo il compartimento dotato di una singola uscita di piano con corridoio cieco fino a 30 mt.
11. Qualora si ritenga di applicare il DM 03/08/2015 dovrà essere considerato l'ambito dell'attività con $R_{vita} = A2$.
12. Fermo restando che gli uffici sono dotati di sistemi di rivelazione e controllo dell'incendio congrui, dovrà essere meglio esplicitata in relazione la normativa adottata, allegando alla Scia il documento a firma di tecnico abilitato.
13. Qualora gli uffici dovessero ospitare personale portatore di handicap (obbligo di assunzione per aziende con più di 15 dipendenti L. 68/99) dovrà essere previsto uno spazio calmo comunicante con la via di esodo. A tal fine costituisce valida opportunità la realizzazione della scala a prova di fumo opportunamente dimensionata per l'accoglienza di personale disabile.


Eventuali modifiche comportanti aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dovranno essere oggetto di ulteriore approvazione, mediante la presentazione di apposito progetto di variante.

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, gli interessati devono espletare, prima di dare inizio all'attività, gli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 4 del DPR 151/2011 presentando la SCIA. Alla SCIA (mod. PIN 2-2014) verranno allegati i seguenti documenti:

- asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando su mod. PIN 2.1-2012;
- documentazione conforme a quanto specificato nell'Allegato II al DM Interno 7.8.2012;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato, ai sensi dell'art. 23 del DLgs 139/2006.

per IL COMANDANTE t.a.
(Ing. Paolo MARIANTONI)
(Arch. Raffaele SEBASTIANI)



PROT 3980 del 22.02.2021

ACQUA PUBBLICA SABINA spa

PARERE DEL
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

N. 01/2021 del 16/02/2021

Oggetto: **RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 160/2010 PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO DEPOSITO CON ANNESSI UFFICI AMMINISTRATIVI - ZONA ASI - LOTTI L2, L3, L3A E L4 INDIVIDUATI CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 38, MAPPALI 347, 152, 346, E FOGLIO N. 39, MAPPALI 749, 647, 688, 692, 699, 700 E 750 NEL COMUNE DI FARA IN SABINA.**

U
ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.
Protocollo N. 0001528/2021 del 19/02/2021

- Premesso che con la sottoscrizione della Convenzione di Gestione tra ATO3 e Acqua Pubblica Sabina Spa in data 28 dicembre 2015, sono state assegnate alla suddetta Società le opere, gli impianti e le canalizzazioni funzionali all'esercizio del Servizio Idrico Integrato;
- Vista la nota prot. 499 del 09/01/2021 con la quale il Comune di Fara in Sabina trasmetteva alla scrivente Società la "RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 160/2010 PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO DEPOSITO CON ANNESSI UFFICI AMMINISTRATIVI - ZONA ASI - LOTTI L2, L3, L3A E L4 INDIVIDUATI CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 38, MAPPALI 347, 152, 346, E FOGLIO N. 39, MAPPALI 749, 647, 688, 692, 699, 700 E 750 NEL COMUNE DI FARA IN SABINA. INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C. 2, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA" presentata dalla Società Techbau S.p.A.
- Considerata la documentazione tecnica in atti di cui alla nota prot. 499 del 09/01/2021 del Comune di Fara in Sabina prodotta dall'istante e dagli Enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;
- Vista la nota prot. 2042 del 28/01/2021 con la quale il Comune di Fara in Sabina trasmetteva alla Soc. Techbau S.p.A. la richiesta di integrazioni effettuata da APS spa con proprio prot. 537 del 20/01/21 in merito a:
 - ✓ indicazione della portata massima acque nere (igienico-sanitarie) conferite nella rete fognaria
 - ✓ descrizione dei sistemi adottati per il trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dalle aree pavimentate esterne e indicati con la sigla "PP" Vasca di trattamento acque di piazzale" nelle planimetrie "AR06 - Schema fognario" e "Planimetria acque meteoriche di prima pioggia".
- Considerati i chiarimenti forniti dalla Soc. Techbau S.p.A. con la Relazione Tecnica trasmessa dal Comune di Fara in Sabina con nota prot. 2469 del 02/02/2021 agli Enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;
- Vista la nota prot. 2652 del 04/02/2021 del Comune di Fara in Sabina per la comunicazione di "modifica dei termini conferenza di servizi";

ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.
VIA MERCATANTI, 8, 02100 RIETI
P.IVA/C.F. 01138990575
info@acquapublicasabina.it
info.aps@pec.it



DETERMINA

di autorizzare la Soc. Techbau spa per l'attività oggetto dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, all'immissione delle proprie acque igienico-sanitarie e meteoriche di prima pioggia trattate, con le seguenti prescrizioni:

- a) tutte le acque immesse nella rete fognaria pubblica dovranno rispettare, al proprio pozzetto di ispezione, i limiti di cui alla Tab. 3 all. 5 p. III D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- b) ogni anomalia di funzionamento dei sistemi di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia o altra circostanza imprevedibile e/o imprevedibile che possa compromettere la qualità delle acque reflue immesse in fognatura, deve essere tempestivamente comunicata ad Acqua Pubblica Sabina spa, con l'indicazione delle misure adottate per la risoluzione dell'emergenza;
- c) ogni modifica rispetto a quanto descritto nella documentazione in atti al procedimento autorizzatorio che qui si intende integralmente richiamata, va preventivamente autorizzata;
- d) le reti di raccolta e i pozzetti di ispezione dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni del Regolamento SII ATO 3 Lazio Centrale - Rieti;
- e) il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia e la successiva immissione nella rete fognaria dovrà essere effettuato nelle 24 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico in modo che la portata sia la più bassa possibile e comunque mai superiore al valore di 2 litri/sec;
- f) a valle dei trattamenti acque meteoriche e prima dell'immissione nella rete fognaria pubblica, dovranno essere installati idonei misuratori di portata e i dati relativi al funzionamento dei sistemi di pompaggio dovranno essere trasmessi annualmente ad APS spa, ove siano indicate le portate e il tempo di funzionamento.

Il Direttore Attuale
Ing. Guglielmo RANALLETTA



Prot. 3978 del 22.02.2021



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Direttore: Dott.ssa Marina PALLA

PEC: dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it

U.O.C.: Igiene e Sanità Pubblica - Responsabile: Dott. Gianluca Fovi De Ruggiero
Tel. 0746279864 – e-mail: g.fovideruggiero@asl.rieti.it

Prot. 10214

Rieti, 18/02/2021

Spett.le Settore Affari Generali-SUAP
Via Santa Maria in Castello,30
02032- Fara in Sabina
c.a.
Dott.ssa Paola Oro
Pec: suap@pec.farainsabina.gov.it

Oggetto: Protocollo n. 499 del 09.01.2021 "SUAP01 2021 TECH B"

Indizione della Conferenza di Servizi Decisoria, ex art.14, C.2, Legge n.241/1990 – Forma semplificata in modalità asincrona.

RICHIEDITA DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO AI SENSI DELL'ART.7 DEL D.P.R. N.160/2010, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO AD USO DEPOSITO CON ANNESSI UFFICI AMMINISTRATIVI ZONA ASI – LOTTI: L2-L3-L3A E L4, INDIVIDUATI CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 38 MAPPALI 347, 152, 346, E FOGLIO N.39 MAPPALI 749, 647, 688, 692, 699, 700 E 750 NEL COMUNE DI FARA IN SABINA".

Richiedente: TECHBAU Spa con sede legale in Piazza Giovine Italia 3, 20123 Milano (MI), num. Registro Imprese e P. Iva 06336690968, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano con il n. MI-1922561;

- Valutata la richiesta inoltrata da Codesta Amministrazione precedente, in data 09/01/2021, ed acquisita da Questa U.O.C. ISP il 09/01/2021 al protocollo n. 499;
- Considerato che la competenza relativa all'accertamento della conformità allo strumento urbanistico è propria della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica ed Urbanistica, nonché degli uffici Comunali preposti e non di questa U.O.C.;
- Considerato che dal contenuto della Relazione Tecnica gli scarichi prodotti saranno di tipo civile e non industriale, per cui dovranno rispettare tutte le prescrizioni che l'Ente Gestore Competente in materia di scarichi intenderà impartire fermo restando il rispetto del Regolamento consortile e degli artt.74, 107, 124, 125 del D.Lvo 152/2006 s.m.i., nonché l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla stessa;
- Vista la documentazione in formato elettronico allegata alla Conferenza di Servizi;
- Visti gli Elaborati a firma dell'Arch. Armando Domenico Cuccarese iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Matera al N. 356, comprensivi della Relazione tecnica asseverata (Mod. B/01), della Autocertificazione di conformità alle norme igienico-sanitarie (Mod. B/03), della Dichiarazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (Mod. B/04);
- Visto il D.M. Sanità del 05/07/1975;
- Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Vista la DCC Lazio n. 18 del 23/11/2018;

- Preso atto della Determinazione del Responsabile del III Settore – Programmazione e Gestione del Territorio, del Comune di Fara in Sabina, del 15/01/2020 N. 35 di Registro Generale, di conclusione positiva della “Conferenza dei Servizi per gli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, DI BONIFICA E DI RIPRISTINO AMBIENTALE” indetta con atto Prot. N. 22306 del 01/10/2019, che riporta le seguenti prescrizioni:
- a) *“Sull’area dell’ex discarica dovrà essere predisposta, nella progettazione dei futuri interventi edilizi, una pavimentazione impermeabile di adeguato spessore, oggetto di apposita approvazione da parte dell’amministrazione competente;*
 - b) *Se nel corso dei lavori di scavo per sbancamenti, fondazioni ed altro dovessero essere rinvenuti materiali di riporto o di origine antropica gli stessi, per il solo orizzonte stratigrafico evidenziato, dovranno essere vagliati, separati e gestiti a norma di legge (caratterizzazione e smaltimento);*
 - c) *c) nei piezometri Pz1, Pz2, Pz3; Pz4 e Pz5 dovranno essere effettuati campionamenti per i parametri di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 Titolo V Parte Quarta del D.Lgs 152/06, ogni anno e rimessi all’amministrazione”.*

**QUESTO SERVIZIO ESPRIME, PER QUANTO DI COMPETENZA,
PARERE FAVOREVOLE**

Subordinandolo, oltre che alle condizioni asseverate nelle Relazioni, Elaborati grafici e Asseverazioni a firma del progettista sopra citato, alle seguenti condizioni:

- I Servizi igienici privi di aria e luce diretta, dovranno essere dotati di idoneo sistema meccanico di ricambio d'aria; gli ambienti privi di areazione diretta dovranno essere dotati di idoneo sistema di climatizzazione dell'aria secondo le Norme UNI 10339 (Impianti aeraulici);
- Negli ambienti chiusi di piano primo delle 3 zone uffici: spogliatoi, servizi igienici, aree formazione, uffici ed aree open space, dovrà essere garantito il regolare microclima così come disciplinato al punto 1.9 dell'Allegato IV D. Lgs. 81/08, Microclima (aerazione, temperatura e umidità);
- Gli scarichi civili dovranno essere convogliati nelle fognature nel rispetto del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., del Regolamento per l'immissione delle acque reflue nelle reti fognarie del Consorzio e nel rispetto del Regolamento dell'Ente Gestore *Acqua Pubblica Sabina Spa*.
- Dovranno essere rispettati tutti i limiti previsti dalla Regolamentazione Consortile, nel pieno rispetto dei limiti tabellari Tabella 3, Allegato 5 del D.lgs 152/2006, nonché quanto contenuto nell'art.30 comma 3 dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (allegato alla Delibera Consiliare del 23/11/2018 n.18).

Considerato che all'interno del deposito si prevede l'impiego di max 250 addetti, si ricorda che dovranno essere valutati gli aspetti in materia di Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro di cui al DL 81/2008.

Il presente parere comprensivo degli elaborati di cui agli atti, è espresso esclusivamente ai fini igienico sanitari. Esso non costituisce titolo di legittimità a sanatoria di eventuali abusi, viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esime il richiedente dall'ottenimento di ulteriori pareri previsti dalle leggi vigenti laddove risultino necessari.

Istruttori Tecnici


T.d.P. Dott. M. Baldi

T.d.p. Dott.ssa M. Duetti



Direttore U.O.C. I.S.P.

Dottor Gianluca Fovi De Ruggiero



SERVIZIO I.S.P.
AZIENDA U.S.L. RIETI





CITTÀ DI FARA IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

Partita I.V.A. 102420577 via S. Maria in Castello, 12 Tel. 0765/27791 Fax 277057

SETTORE PIANIFICAZIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Pratica Edilizia n.
84/2020

Parere

N. **03/2021**
del **22.02.201**
prot. **3942**

PARERE DI CONFORMITÀ URBANISTICO EDILIZIA

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la nota del SUAP del 09.01.2021 prot. 499 di indizione di Conferenza di Servizi, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990, a seguito dell'istanza presentata al S.U.A.P. comunale ed acquisita al prot. 496 del 08.01.2021 dall'Arch. Armando Domenico Cuccarese, giusta procura conferita dal Sig. Andrea Marchiori, nato a Somma Lombardo (VA) il 29.09.1977, in qualità di A.D. della società TECHBAU S.p.A., con sede in Milano (MI) in Piazza Giovine Italia n. 3, finalizzata all'ottenimento del Provvedimento Unico, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/10, per la "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO DEPOSITO CON ANNESSI UFFICI AMMINISTRATIVI - Zona ASI lotti L2, L3, L3a, L4", all'interno del Piano Regolatore Generale Consortile del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti sull'area distinta in catasto al Foglio n. 38 Particelle n. 152, 346 e 347 ed al Foglio n. 39 Particelle n. 647, 688, 692, 699, 700, 749 e 750, classificata come zona "industriale" disciplinata dall'art. 16 delle relative N.T.A..

Vista la nota del SUAP del 02.02.2021 prot. 2469 con cui è stata trasmessa la documentazione tecnica integrativa acquisita in data 02.02.2021 prot. 2448, prodotta in risposta alla comunicazione del medesimo SUAP con nota del 28.01.2021 prot. 2042 con la quale è stata trasmessa la richiesta di integrazioni formulata dalla società "Acqua Pubblica Sabina S.p.a." quale Gestore del Servizio Idrico Integrato con nota prot. 537 del 20.01.2021.

Vista l'ulteriore nota del SUAP del 04.02.2021 prot. 2652 con la quale è stato comunicato il nuovo termine di cui all'art. 14, comma 2, lett. c).

Visto il Piano Regolatore Generale Consortile del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, approvato con Deliberazione del C.R. n. 171 del 25.02.2004 pubblicato sul B.U.R.L. n. 14 del 20.05.2004, S.O. n. 1, e successiva Variante approvata con Deliberazione del C.R. n. 62 del 13.03.2009 pubblicata sul B.U.R.L. n. 15 del 21.04.2009, S.O. n. 61 - errata

corrige B.U.R.L. n. 4 del 28.01.2012, e Variante alla N.T.A. approvata con Deliberazione del C.R. n. 13 del 26.10.2016 pubblicata sul B.U.R.L. n. 98 del 09.12.2016, S.O. n. 2.

Visti gli elaborati progettuali redatti dall'Arch. Armando Domenico Cuccarese, iscritto all'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Matera al n. 356, con studio in Roma in Via Pietro Belon n. 141 e la relativa dichiarazione che assevera la conformità del progetto alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001.

Preso atto del parere favorevole del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti con Provvedimento Presidenziale n. 22/20 del 26.11.2020, allegato alla documentazione tecnica amministrativa della conferenza di servizi in argomento, reso ai sensi dell'art. 7, comma 8 della L.R. n. 13/1997, con le condizioni e le precisazioni in esso riportate.

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Visti lo strumento urbanistico generale e il Regolamento Edilizio Comunale vigenti;

PRESO ATTO CHE

il Titolo abilitativo edilizio in oggetto è soggetto al contributo di costruzione determinato dallo Sportello Unico ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.380/2001:

- quota di incidenza degli oneri di urbanizzazione, non è dovuta in quanto già assolta con la loro esecuzione, e per il quale si prende atto che il relativo onere dovrà essere corrisposto dalla società richiedente alla società Parco Industriale della Sabina al momento della concessione dell'area di intervento.

ESPRIME PARERE DI CONFORMITÀ EDILIZIA-URBANISTICA

FAVOREVOLE

per quanto di competenza ed ai soli fini della conformità urbanistica ed edilizia in merito all'intervento proposto ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e, fatti salvi i diritti dei terzi, nel rispetto delle considerazioni e delle valutazioni contenute nei pareri con condizioni e/o prescrizioni espressi dagli Enti di competenza indicati in premessa, e fatte salve le eventuali determinazioni delle ulteriori Amministrazione ed Enti coinvolti nel procedimento amministrativo in argomento, e di quelle emerse in seno al procedimento relativo agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale di cui alla Parte IV, Titolo V, art. 245 del D.Lgs. n. 152/2006 "obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione" e del relativo provvedimento finale di cui alla Determinazione del Responsabile del Settore Programmazione e Gestione del Territorio di questo Comune, n. 35 del 15.01.2021.

Il presente parere si riferisce esclusivamente alle opere richieste ed evidenziate negli elaborati progettuali acquisiti al prot. 496 del 08.01.2021 come integrati con quelli acquisiti al prot. 2448 del 02.02.2021, e non costituisce sanatoria o presa d'atto di eventuali stati di fatto esistenti abusivamente.

Il presente atto non costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento la cui legittimità resta in ogni caso subordinata al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 e delle necessarie autorizzazioni o atti di assenso, comunque denominati, di competenza di enti e amministrazioni diversi dal Comune, con la precisazione lo stesso non incide sugli obblighi e gli impegni assunti dalla società richiedente con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti e/o la società Parco Industriale della Sabina S.p.A..

Fara in Sabina, lì 22.02.2021

Il Responsabile del Settore

ARCH. GIANNI PENTA

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

